

Publicato il ____-/2025

N. ____/2025 REG.PROV.CAU.
N. ____/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2024, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione
Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della determina n. -OMISSIS- CC di prot. dell' ____ ottobre 2024 adottata
dall'Ufficio Concorsi e Contenzioso del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - notificata
in pari data - con la quale il ricorrente è stato escluso dal "Concorso, per
esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma

quadriennale (pubblicato sul portale IPA in data 27 maggio 2024” per mancanza del requisito di cui all’art. 635, c. 1, lett. i, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e di cui all’art. 2, comma 4, lett. e) del bando di concorso;

- della comunicazione ricevuta a mezzo pec in data ____2024, con la quale, in riscontro alla istanza di riesame in autotutela avverso la determina n. -OMISSIS- CC di prot. dell’ ____ ottobre 2024, ne è stato confermato il contenuto;

- del bando, n. 3/1-3 CC di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato sul portale IPA in data 27 maggio 2024)”, in parte qua, con annessi allegati per la parte d’interesse;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 635, comma 1, lettera i) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), nella parte in cui prevede che per il reclutamento nelle Forze Armate occorre avere tenuto condotta incensurabile;

- nonché degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso è assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto, se è vero che la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, è parimenti vero che in fattispecie analoghe (guida sotto l'effetto di alcool), così come statuito da recente giurisprudenza, non è sufficiente il mero richiamo alla statuizione del giudice penale, dovendo, al contrario, l'Amministrazione tenere in debita considerazione *“le circostanze concrete in cui la condotta è stata realizzata – tenendo conto, per esempio, della contestuale commissione di ulteriori violazioni del codice della strada, del provocato rischio di danno a persone o cose, dello stato di alterazione del soggetto – per appurare se esse denotino in concreto la mancanza del requisito dell'incensurabilità della condotta, dando puntualmente conto in motivazione dell'esito di tale valutazione”* (Cons. Stato, Sez. II, 4 settembre 2024, n. 7384).

Rilevato che, nel caso di specie, l'interessato è stato condannato con sentenza n. -OMISSIS- del ____ emessa dalla Corte di Appello di Palermo (in parziale riforma della sentenza resa in data ____ dal G.U.P. del Tribunale di ____), alla pena di 3 mesi di arresto ed euro 750,00 di ammenda (pena ridotta ai sensi dell'art. 186, c. 9 bis c.d.s., a mesi 3 e giorni 3, pari a ore 186 di lavoro di pubblica utilità) per il reato di

cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b) c.d.s, in quanto ha circolato sulla pubblica via alla guida dell'autovettura benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ed inferiore a 1,5g/l: nel dettaglio il tasso alcolemico riscontrato è stato pari nella prima prova a 1,42 g/l e nella seconda a 1,38 g/l.

Ritenuto, in definitiva, sussistente il requisito del fumus boni iuris.

Ravvisati altresì i presupposti del periculum in mora nella progressione della procedura selettiva, che depone per la tempestiva ammissione del ricorrente al proseguimento dell'iter concorsuale (il ricorrente, infatti, deve ancora sostenere gli accertamenti attitudinali).

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione debba nuovamente riprendere in esame la situazione, motivando con specifico riferimento alle circostanze di fatto che hanno originato la condanna in sede penale, in particolare argomentando circa il rapporto tra fatto commesso e il possesso da parte del ricorrente del requisito della condotta incensurabile.

Ritenuto, in conclusione, che l'istanza cautelare debba essere accolta.

Ritenuto equo, in ragione delle peculiarità della fattispecie, di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) dispone che l'Amministrazione debba nuovamente riprendere in esame la situazione del ricorrente con riguardo al possesso del requisito della condotta incensurabile;

b) dispone la riammissione del ricorrente alla procedura selettiva nei sensi di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del ____aprile 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.